

No. 45217*

**Romania
and
Italy**

**Treaty between Romania and the Italian Republic on friendship and cooperation.
Bucharest, 23 July 1991**

Entry into force: *4 October 1995 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 23*

Authentic texts: *Italian and Romanian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Romania, 8 September 2008*

**The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. The relevant Treaty Series volume will be published in due course.*

**Roumanie
et
Italie**

**Traité d'amitié et de coopération entre la Roumanie et la République italienne. Bu-
carest, 23 juillet 1991**

Entrée en vigueur : *4 octobre 1995 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 23*

Textes authentiques : *italien et roumain*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Roumanie, 8 septembre 2008*

**Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Le volume correspondant du Recueil des Traités sera disponible en temps utile.*

[ITALIAN TEXT - TEXTE ITALIEN]

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA ROMANIA E
LA REPUBBLICA ITALIANA

La Romania e la Repubblica Italiana, muovendo dalle tradizioni di amicizia e dalle affinità spirituali e culturali tra i due popoli, riconoscendo l'illegittimità del Patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939, convinte della necessità di costruire le relazioni fra Stati sulla base dei valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, sospinte dai mutamenti di natura politica e istituzionale verificatisi in Europa, determinate a rendere irreversibile il superamento della divisione del continente, riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Romania e le Comunità Europee, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Romania e l'Italia svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformità con i principi di sovranità, integrità territoriale, parità di diritti, dignità umana e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e quale strumento di soluzione delle controversie internazionali e sottolineano la necessità che tali controversie siano risolte con mezzi pacifici.

La Romania e l'Italia si adopereranno per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite, che hanno gli strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

Nel contesto europeo, esse contribuiranno alla creazione e all'efficace funzionamento degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie e alla prevenzione dei conflitti.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di una situazione qualitativamente nuova in Europa che passi attraverso equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibili con il mantenimento

della stabilità e della sicurezza e sufficienti per la difesa. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

In tale contesto le Alte Parti Contraenti promuoveranno scambi di visite nel campo militare nonché contatti e consultazioni tra le loro pertinenti istituzioni.

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno anche nell'ambito dei negoziati internazionali ai quali partecipano entrambe per la realizzazione del disarmo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel VII Capitolo dello Statuto dell'ONU.

Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti opereranno individualmente e/o congiuntamente per far sì che l'Europa acquisti sempre più il carattere di una comunità di Stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono.

In tale contesto la Romania e l'Italia sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a rafforzare la sicurezza e a sviluppare la collaborazione nei settori economico, culturale e ambientale nonché la dimensione umana.

Esse agiranno per il miglioramento della collaborazione in Europa attraverso la creazione di nuove strutture permanenti idonee a consolidare la pace sul continente in conformità con gli esiti del Vertice di Parigi del 1990.

Articolo 6

La Romania e la Repubblica Italiana si impegnano ad allargare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di una simile collaborazione sia dal punto di vista dell'attuazione del programma di riforme economiche in Romania che dell'apporto che le due Parti potranno recare alla realizzazione di prospettive economiche comuni a livello europeo.

Esse rilevano il ruolo fondamentale delle Comunità Europee in detta realizzazione nonché l'importanza delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e l'approfondimento delle relazioni tra la Romania e le Comunità Europee.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a dare concreta applicazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati all'articolo 6 del presente Trattato, nonché a tutte le altre convenzioni economiche vigenti.

Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Romania e l'Italia con i loro organismi operativi si adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permanenti oppure ad hoc.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Articolo 10

Le Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei programmi già convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorità sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico.

Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento più attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.

Articolo 12

Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformità con gli impegni assunti con gli accordi tra esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo.

Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamità naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

Articolo 13

Gli impegni presi dall'Italia negli accordi bilaterali con la Romania rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Articolo 15

Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.

Articolo 16

La Romania e la Repubblica Italiana, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli romeno e italiano e desiderando contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due paesi.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra università e altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e di diffusione dell'informazione.

Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti.

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno, in conformità con gli impegni assunti, l'attività dei centri culturali e utilizzeranno pienamente le possibilità da essi offerte.

Ciascuna Parte opererà per l'ampliamento delle opportunità di studio della lingua dell'altra Parte in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre Istituzioni e, a tal fine, sosterrà l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.